

DECRETO N. 3 DEL 13/03/2020

OGGETTO: *Misure urgenti coerenti con le disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito dell'ERSU di Enna – Prolungamento .*

IL PRESIDENTE

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e smi;
- VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e smi;
- VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e smi;
- VISTA la Legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, e smi;
- VISTA la Legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e in particolare l'art. 44 concernente l'attivazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Enna;
- VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro vigente per l'area della dirigenza;
- VISTO il Decreto dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale n. 7214 del 04/12/2019 con cui è stato nominato il Presidente e istituito il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) dell'ERSU a norma degli artt. 9 e 10 della L.R. n. 20/2002;
- VISTA la Deliberazione commissariale n. 30 del 15/05/2019 con la quale è stato conferito al dott. Antonio Viavattene l'incarico di Direttore facente funzioni (F.F.) dell'ERSU di Enna;
- VISTO il Decreto del Presidente del C.d.A. dell'ERSU n. 2 del 05/03/2020 con il quale è stata sospesa fino al 15/03/2020 la fruizione della residenza universitaria denominata DOMUS KORE sita a Enna in Via Mulino a vento, 9;

VISTA la nota prot. n. 1216/GAB. del 10/03/2020 dell'On. Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale riguardante l'emergenza sanitaria da COVID-19 e, in particolare, le linee guida per la gestione delle residenze universitarie;

CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che la situazione epidemiologica da COVID-19 si sta evolvendo con carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e con significativo incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

CONSIDERATO che il citato DPCM 4 marzo 2020 ha fissato, tra le misure urgenti finalizzate a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, la sospensione dal giorno successivo a quello di efficacia del medesimo decreto e fino al 15 marzo 2020 dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani; è stato precisato che nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

CONSIDERATO che il citato DPCM 8 marzo 2020 ha stabilito di adottare, tra le misure urgenti finalizzate a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, la sospensione dal giorno successivo a quello di efficacia del medesimo decreto e fino al 3 aprile 2020 dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie; al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa; sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza; gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

CONSIDERATO che il citato DPCM 9 marzo 2020 ha esteso all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020;

CONSIDERATO che il citato DPCM 11 marzo 2020 ha, tra l'altro, sospeso le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro fino al 25 marzo 2020;

CONSIDERATO che è necessario e urgente prolungare la sospensione fino al 03/04/2020 della fruizione della residenza universitaria denominata DOMUS KORE, sita a Enna in Via Mulino a vento, 9;

SENTITO il Direttore F.F. dell'ERSU di Enna;

ai sensi delle vigenti disposizioni e in conformità alle premesse,

DECRETA

Art. 1) È prolungata la sospensione fino al 03/04/2020 della fruizione della residenza universitaria denominata DOMUS KORE sita a Enna in Via Mulino a vento, 9.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ERSU ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dal comma 6 dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07/05/2015, sarà pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "Provvedimenti", sotto-sezione di secondo livello "Provvedimenti organi indirizzo-politico" e sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.

Il Direttore F.F.
Antonio Lavattene

Il Presidente
Dott. Livio Davide Cardaci

